



Indicazioni relative all'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2)

Premesse

Il corpo e il cervello dei giovani (sotto i 18 anni) subiscono cambiamenti fondamentali che li rendono particolarmente sensibili alle influenze psicologiche, fisiche e chimiche. I giovani lavoratori quindi necessitano di una protezione speciale nel mondo del lavoro.

Inoltre, il rischio di infortuni è particolarmente elevato tra i giovani di età inferiore ai 18 anni dato che la loro percezione è diversa da quella degli adulti e sono ancora inesperti riguardo alle procedure da seguire sul posto di lavoro: ogni anno, in Svizzera, circa 25 000 apprendisti subiscono un infortunio professionale, di cui due con conseguenze fatali. Un apprendista su otto si infortuna sul lavoro¹ anche se è sotto la supervisione e la cura del datore di lavoro.

L'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115) vieta, all'articolo 4 capoverso 1, l'esercizio di lavori pericolosi ai giovani.

Sono considerati lavori pericolosi per i giovani tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l'educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.

L'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani elenca in dettaglio i lavori pericolosi per i giovani e che sono quindi loro vietati.

Le presenti indicazioni mostrano in particolare

ai datori di lavoro che impiegano giovani di età inferiore ai 18 anni al di fuori di una formazione professionale di base o di una formazione transitoria quali lavori non possono far svolgere a questi giovani. Inoltre, indicano ai giovani e ai loro genitori o rappresentanti legali quali lavori non sono autorizzati. Si tratta principalmente di lavori che i giovani svolgono parallelamente alla scuola dell'obbligo, nell'ambito di uno stage di orientamento, dopo aver interrotto la scuola o il tirocinio oppure durante le vacanze.

Per i giovani che seguono una formazione professionale di base, l'articolo 4a capoverso 1 OLL 5 stabilisce la possibilità di prevedere deroghe al divieto se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. In questo modo il sistema di formazione duale e la formazione professionale di base non sono messi in discussione. Inoltre, l'articolo 4b OLL 5 permette, a determinate condizioni, l'impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi nell'ambito di una formazione transitoria, ossia nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base.

Le indicazioni fungono infine da guida per le autorità d'esecuzione della legge sul lavoro in modo da assicurare un'applicazione equa e uniforme del diritto in tutta la Svizzera.

SECO - Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro

¹ Comunicato stampa della Suva; 2019 / Tirocinio in sicurezza
([suva.ch](https://www.suva.ch))